UILFPL SALERNO

Il Notiziario
DEGLI ENTI LOCALI

edizione del 30 gennaio 2019

All'interno

pagina 2:
Legge di bilancio 2019: disposizioni di interesse per il personale degli enti locali
pagina 3:
Quota 100, arriva il Decreto: cosa prevede?
pagina 5:
Riforma della PA: le novità per il 2019
pagina 6:
- Stabilite per legge le nuove scadenze per la validità delle graduatorie dei concorsi
- Anticipati i concorsi unici per gli Enti locali
pagina 7:
Assunzioni a tempo determinato, arriva un freno dalla legge di bilancio
pagina 8:
- Per i dipendenti scavalco condiviso con calendario predeterminato
- Incentivi all'Ufficio Tributi, le novità
pagina 9:
Finanziaria: confermati per il 2019 il bonus Renzi e l'elemento perequativo
pagina 10:
- Trattamento accessorio del personale: il decreto semplificazioni fa chiarezza
- Fondo decentrato, tutto più facile con il decreto semplificazioni
pagina 11:
Decreto legge fiscale: analisi e commento a cura del Servizio Politiche Fiscali UIL
pagina 12:
- Da quest'anno congedo di maternità fruibile interamente dopo il parto
- Il Garante: l'adesione al sindacato è questione di privacy,
pagina 13:
- Patrocinio legale esterno: solo quando non vi sono altre strade percorribili
- Il congedo straordinario per assistenza
spetta anche al figlio non convivente
pagina 14:
- Carta d'identità elettronica: finalmente il via definitivo dal 1° gennaio
- Avvocato e dipendente? Arriva il licenziamento

L'editoriale del Segretario Generale di Salerno Donato Salvato

È certamente un auspicio di un buon anno

Il 14 e 15 gennaio presso l'Hotel Salerno si è tenuto il Consiglio Nazionale della nostra Organizzazione Sindacale. I segretari generali di tutte le provincie d'Italia, quelli regionali e il vertice della Uil con in testa il Segretario Generale **Carmelo Barbagallo,** sono stati ospiti della nostra bella Salerno godendone della sua calorosa ospitalità.
È un grande onore aver potuto ospitare tale assemblea nazionale e di questo siamo grati alla nostra Segreteria Nazionale e al nostro segretario Generale **Michelangelo Librandi** per la scelta effettuata.
L'Organizzazione si è interrogata sui risultati lusinghieri ottenuti nel decorso anno, ma principalmente si è discusso e sono stati approfonditi gli obiettivi che ci dovranno vedere impegnati per il nuovo anno. Tante sono le sfide ma principalmente dovremo impegnarci per rinnovare un nuovo contratto che recuperi un gap Economica dovuto ai dieci anni di blocco e ponga in essere quanto possibile per una riqualificazione dei profili professionali in essere per adeguarli alle nuove sfide di una pubblica amministrazione del 21 secolo. Il 31 dicembre è stata approvata in zona cesarini la legge di stabilità rubricata come legge n. 148: è composta da 19 articoli. Il primo articolo comprende 1143 commi. Da quanto emerge, per la completa attuazione del provvedimento di fine anno, è prevista l'adozione di circa 162 provvedimenti attuativi.
Tra questi quelli più attesi sono i provvedimenti riguardanti la quota 100 e il reddito di cittadinanza. Il decreto che contiene i due provvedimenti è stato adottato dal consiglio dei Ministri il 17 gennaio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 28 gennaio 2019, con il numero 4.
In questo Notiziario saranno affrontati per quanto al momento possibile i vari a-spetti contenuti nella legge di stabilità che interessano il mondo delle Autonomie Locali, cercando di chiarire il loro contenuto e le ricadute sugli attuali modelli organizzativi degli Enti, ben consci che per alcune disposizioni, per una maggiore chiarezza sarà necessario attendere l'emanazione di circolari esplicative.
Passiamo senza indugio agli argomenti degni di nota emersi in questo mese.
Per i Notiziari dei mesi scorsi come è prassi si rinvia all'apposito link sul sito della nostra Segreteria Territoriale : www.uilfplsalerno.it

Donato Salvato

Legge di bilancio 2019: disposizioni di interesse per il personale degli enti locali

La legge 30 dicembre 2018 numero 145, pubblicata il 31 dicembre 2018 nella Gazzetta Ufficiale 302, avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", si compone di 1143 commi inseriti all'articolo 1.

Si ricorda come l'iter iniziale abbia visto l'approvazione da parte della Camera dei Deputati in data 8 dicembre 2018, successivamente si sia trasmesso il testo al Senato che lo ha approvato iL 23 dicembre 2018 con un maxiemendamento, e ritrasmesso alla Camera dei Deputati che, il 30 dicembre 2018 (al fine di evitare l'esercizio provvisorio), ha approvato in seconda lettura e in via definitiva il testo emendato dal Senato.

Di seguito sono riassunti i commi che riguardano il personale degli Enti locali:

- Comma 124 avente ad oggetto "Personale utilizzato a tempo parziale da enti locali diversi da quelli di appartenenza";
- Dal comma 270 al comma 272 aventi ad oggetto "Personale province e città metropolitane in materia di politiche attive del lavoro";
- Dal comma 360 al comma 365 aventi ad oggetto "Disposizioni in materia di procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni";
- Dal comma 436 al comma 440 aventi ad oggetto "Rinnovo contrattuale dipendenti della PA periodo 2019-2021";
- Dal comma 446 al comma 449 aventi ad oggetto "Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità";
- Dal comma 485 al comma 486 aventi ad oggetto "Misure di conciliazione vita-lavoro";
- Comma 905 avente ad oggetti "Disapplicazione di norme per i Comuni che approvano i bilanci entro i termini di legge";
- Comma 1091 avente ad oggetto "Riscossione TARI".

Quota 100, arriva il Decreto: cosa prevede?

Confermata l'opzione donna con il contributivo. Verso una soluzione anche per il problema della liquidazione pagata in ritardo ai dipendenti pubblici. Sei mesi di posticipo per l'uscita

Arriva finalmente in porto il decreto che contiene la norma del "quota 100". È suddiviso in due parti: **Titolo 1,** sulla realizzazione del Reddito di Cittadinanza e **Titolo 2** sulla riforma previdenziale: non solo Quota 100, ma anche proroga Opzione donna, stop all'innalzamento requisiti per i lavoratori precoci, pace contributiva ecc..

Il decreto legge ha durata limitata a tre mesi, entro i quali, per non decadere, deve essere convertito in legge, e in tale fase potrà subire modifiche.

Solo con l'approvazione definitiva si potranno varare i decreti ministeriali e le circolari INPS che permettano l'effettiva operatività delle norme.

Cosa prevede il decreto sulle pensioni

Il Titolo 2 è dedicato al nuovo pensionamento anticipato con Quota 100 per i lavoratori che, in possesso di 62 anni di età e 38 di contributi versati, intendono andare in pensione già dal 2019.

Il requisito dei 38 anni può essere conseguito anche attraverso il cumulo dei periodi assicurativi in gestioni previdenziali diverse.

Si tratta di una norma sperimentale di durata triennale.

Dal 2022 si intende regolamentare l'introduzione di Quota 41 come limite per il pensionamento anticipato per tutte le categorie.

Sarà vietato il cumulo con redditi da lavoro fino alla pensione di vecchiaia, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale per un massimo di 5mila euro annui.

Per accedere al pensionamento ad aprile 2019 (solo per i dipendenti del settore privato) i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2018.

Anche se la norma sarà operativa ad aprile, i pensionamenti avranno finestre di accesso posticipate di 3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 mesi per il pubblico. I dipendenti pubblici dovranno fare richiesta con sei mesi di anticipo.

Il decreto prevede una uscita ritardata rispetto a quella dei privati.

La prima finestra utile è fissata al 1° agosto 2019.

Ad utilizzare tale uscita saranno i dipendenti pubblici che avranno maturato i requisiti di quota 100 entro la data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 28/1/19.

Chi li maturerà dal giorno successivo conseguirà il diritto alla decorrenza del trattamento dopo sei mesi. La domanda di pensionamento anticipato dovrà essere presentata all' ente di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

Liquidazione del tfr/tfs ai lavoratori del pubblico impiego:

attualmente la liquidazione arriva in tasca ai dipendenti con almeno due anni di ritardo dalla data del pensionamento anticipato.

Il Decreto evidenzia la possibilità di un anticipo parziale attraverso il meccanismo del prestito bancario fino ad un massimo di 30.000 euro. Gli interessi da versare alle banche sono per il 95% a carico dello Stato. Sempre lo Stato sarebbe garante dell'intera operazione.

Il governo ha annunciato che tenderà a far salire il tetto a 40/45.000 euro in fase di conversione del decreto.

Opzione donna

Il decreto si occupa anche del pensionamento anticipato per le donne introdotto dal D. Lgs. 80/1997, che potrà essere richiesto dalle lavoratrici dipendenti pubbliche con almeno 58 anni di età al 31/12/2018 e con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, con l'assegno pensionistico ricalcolato con il metodo contributivo.

Lavoratori precoci

È previsto il blocco dell'aumento dell'età pensionabile collegato alla speranza di vita anche per i lavo-

segue da pagina 3

ratori precoci, come previsto dalla legge di stabilità 2019 per i lavori usuranti e gravosi.
La decorrenza del trattamento pensionistico avviene dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti (nel 2019 sono confermati almeno 1 anno di versamenti contributivi prima dei 19 anni, 41 anni di contribuzione totale)

Ape sociale

Viene prorogata di un anno la sperimentazione dell'indennità per anticipo pensionistico detto *Ape sociale*, a carico dello Stato, per i lavoratori che abbiano compiuto i 63 anni, abbiano almeno 30 anni di contributi versati e si trovino in condizioni svantaggiate (disoccupati, invalidi, o che assistono un familiare disabile).
Per gli addetti a mansioni gravose o usuranti il requisito richiesto è di 36 anni. Per le donne invece il requisito contributivo è ridotto di 12 mesi per ogni figlio con un massimo di 2 anni.

Pace contributiva

Si tratta della possibilità i versare eventuali contributi mancanti all'INPS per il periodo dal 1° gennaio 1996 e fino a 5 anni con un massimo di 60 versamenti mensili di importo non inferiore ai 30 euro, senza interessi né sanzioni.
Le somme saranno detraibili ai fini Irpef per il 50%. Il versamento potrà essere effettuato anche dalle imprese destinando a questo fine i premi di produttività spettanti al lavoratore, quindi con la deducibilità dal reddito d'impresa

Agevolazioni fiscali per uscite anticipate

Per favorire il ricambio generazionale le aziende avranno la possibilità di finanziare con i Fondi bilaterali l'uscita anticipata fino a tre anni su Quota 100 (per i lavoratori che oggi anno 59 anni e 35 di contributi), in presenza di una nuova assunzione per ogni lavoratore in uscita.

Trattamento di vecchiaia

Si consegue dal 2019 a 67 anni di età, poiché l'adeguamento della speranza di vita pari a +5 mesi per il biennio 2019/2020 non è stato disapplicato. Occorrono inoltre almeno 20 anni di contribuzione.
Tale requisito scende a 15 anni se tale anzianità è stata accreditata entro il 31/12/1992.
Chi svolge una attività gravosa o usurante potrà continuare ad andare a 66 anni e 7 mesi se è in possesso di almeno 30 anni di contributi.

Pensione anticipata

Viene confermata con gli stessi requisiti previsti fino al 31/12/2018: 41/42 anni e 10 mesi di anzianità, ma viene reintrodotta la finestra mobile di mesi 3 dalla data di maturazione del requisito.
Il requisito contributivo rimarrà in vigore senza alcuna altro adeguamento alla speranza di vita, fino al 31/12/2026.

Riforma della P. A.: le novità per il 2019

È stato approvato a fine dicembre in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, il disegno di legge che attribuisce al Governo sei deleghe per riformare il comparto pubblico, introducendo nuove regole in merito ad assunzioni e concorsi, all'organizzazione degli uffici e al riconoscimento del merito dei dipendenti pubblici.

Una riforma targata **Giulia Bongiorno**, Ministro della Pubblica Amministrazione, che ha come scopo finale quello di aumentare la produttività nel pubblico impiego.

Ma quali sono le novità previste dalla legge delega approvata dal Consiglio dei Ministri (che adesso sarà trasmesso alla Conferenza unificata per l'acquisizione del parere di competenza)?

1) Testo Unico del Pubblico Impiego

Il primo obiettivo che la Bongiorno intende raggiungere è quello di unificare tutte le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego tramite l'elaborazione di un Testo Unico. Si vuole arrivare a regole chiare e definite; è questo il primo passo per il miglioramento dell'organizzazione amministrativa.

2) Novità concorsi per l'accesso alla Pubblica Amministrazione

Non può mancare poi la riforma dei concorsi per il Pubblico Impiego; nel dettaglio, si punta ad una differenziazione dei concorsi pubblici prevedendo delle prove teoriche e pratiche specifiche a seconda della professionalità da reclutare. Sempre in ottica assunzioni nella Pubblica Amministrazione, inoltre, la seconda delega obbliga anche le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane e agli Enti pubblici di reclutare dirigenti e figure professionali "omogenee".

Tornando a parlare dei concorsi pubblici viene stabilito che in ogni procedura, indipendentemente dal comparto alla quale fa riferimento, non può mancare la verifica psico-attitudinale, con la quale verrà accertato se il futuro dipendente pubblico sia effettivamente in possesso delle adeguate "capacità relazionali" necessarie, tra le quali figura ad esempio l'attitudine al lavoro di gruppo.

Ogni prova selettiva scritta, inoltre, verrà svolta utilizzando strumenti informatici; inoltre, per la trasparenza e per l'efficienza delle selezioni viene stabilito che i componenti delle Commissioni esaminatrici dovranno essere scelti esclusivamente tramite i soggetti iscritti all'apposito Albo Nazionale che verrà istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica.

3) Quanto è efficiente la Pubblica Amministrazione?

Saranno introdotti dei nuovi sistemi di misurazione per valutare l'efficienza dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione. Si partirà dal modificare gli strumenti già a disposizione che verranno rivisti e semplificati, oltre ad essere resi più trasparenti.

Inoltre si potrà beneficiare di soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione se in possesso di un'effettiva competenza in materia di organizzazione amministrativa e di gestione delle risorse umane.

Infine, ci sarà un "premio" per il personale che nell'ultimo triennio si è distinto per le migliori valutazioni, il quale potrà partecipare a dei concorsi - per titoli ed esami - riservati.

4) Novità per i Dirigenti della PA

Prevede anche un riordino della dirigenza con l'obiettivo non solo di incrementare la produttività ma anche di migliorare l'immagine della PA. Tra le novità previste, una delle più importanti è quella che prevede l'obbligo di concorso pubblico (svolto dalla SNA, Scuola nazionale dell'amministrazione) per chi vuole diventare Dirigente della Pubblica Amministrazione.

Un concorso riservato, come detto in precedenza, ai dipendenti che negli ultimi tre anni si sono distinti per il loro lavoro ottenendo le valutazioni migliori. Solamente una quota di posti - non superiore al 50% del fabbisogno - sarà invece riservata al personale esterno alla Pubblica Amministrazione.

Ci saranno nuove regole per quanto riguarda la revoca degli incarichi dirigenziali; previste sanzioni anche per la responsabilità disciplinare dei dirigenti pubblici, come ad esempio quelle per coloro che non verificano l'effettiva presenza in servizio del personale assegnato.

5) Mobilità e nuovo contratto

Completano il quadro delle deleghe quelle relative alla mobilità dei dipendenti pubblici e sulla contrattazione collettiva.

EFFEPIELLE RADIO

Stabilite per legge le nuove scadenze per la validità delle graduatorie dei concorsi

L'articolo 1, comma 361, della legge di Bilancio 2019, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2019, dalle graduatorie approvate di tutti i concorsi indetti, inclusi quelli degli enti locali, possono essere assunti esclusivamente i candidati vincitori di concorso, ossia senza possibilità di effettuare successivamente, da parte dell'ente, lo scorrimento dagli idonei non vincitori.

Il successivo comma 362 prevede che, al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a. La validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità;

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b. La validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

c. La validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

d. La validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

e. La validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

f. La validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

g. La validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.

Anticipati i concorsi unici per gli Enti locali

In materia di delega all'accesso al pubblico impiego, il Consiglio dei Ministri ha previsto di estendere agli Enti Locali l'obbligo di reclutare dirigenti e figure professionali omogenee medianti concorsi unici, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del **Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni** (Ripam).

Il **comma 360 dell'articolo 1** della legge di bilancio 2019 anticipa in parte la riforma prevedendo, anche per gli enti locali, l'obbligo del ricorso alle modalità semplificate che dovranno essere definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro febbraio 2019 anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti previsti dal Dpr 487/1994.

Circa i contenuti delle modalità semplificate, questi potrebbero includere alcuni dei dettagli previsti dalla legge delega e, in particolare, le verifiche psico-attitudinali nonché l'accertamento anche del possesso di adeguate capacità relazionali, compresa l'attitudine al lavoro di gruppo; la diffusione dell'uso degli strumenti informatici anche ai fini dello svolgimento delle procedure selettive.

La legge delega prevede inoltre, per tutte le procedure concorsuali, che i componenti delle commissioni esaminatrici siano individuati esclusivamente tra i soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, da istituire presso il Dipartimento della funzione pubblica, e articolato anche su base regionale e per aree tematiche omogenee, nel quale possono essere iscritti i soggetti, anche collocati in quiescenza da non più di quattro anni, in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza ed elevata professionalità.

In attesa dell'operatività del decreto del ministero della Pa, il successivo comma 361 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2019, dalle graduatorie approvate di tutti i concorsi indetti, inclusi quelli degli enti locali, possono essere assunti esclusivamente i candidati vincitori di concorso, ossia senza possibilità di scorrimento dagli idonei non vincitori. Si ritiene, tuttavia, come gli eventuali idonei potrebbero essere utilizzati dall'ente per eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato.

Assunzioni a tempo determinato, arriva un freno dalla legge di bilancio

Stop alla possibilità di assumere con contratti a tempo determinato gli idonei delle graduatorie che si formeranno dal 2019 in poi. Abolito implicitamente l'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001

La legge di Bilancio 2019 riduce di molto la possibilità delle amministrazioni pubbliche di avviare contratti a termine.

Il DL 101/2013, convertito nella legge 125/2013, modificò l'articolo 36, comma 2, del D Lgs 165/2001 (***Testo unico del pubblico impiego***), inserendo la seguente previsione: «*Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato*».

Si tratta di una norma finalizzata espressamente a evitare il fenomeno dei contratti a termine inanellati, che, quindi, obbliga i datori di lavoro pubblici ad assumere a tempo determinato esclusivamente attingendo a graduatorie di vincitori di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, estendendo tale possibilità anche agli idonei.

È evidente che se un vincitore di concorso non possa essere, per qualsiasi ragione, assunto subito con contratto a tempo indeterminato, il suo eventuale impiego con contratto a termine riduce di molto il rischio di «precarizzazione».

Nella realtà dei fatti, questa norma è stata assai poco rispettata.

Infatti, sono ancora moltissime le amministrazioni che pubblicano bandi o avvisi per la formazione di graduatorie per lavori a tempo determinato in vari profili.

Una violazione diffusa, nonostante la giurisprudenza avesse evidenziato l'illegittimità di questi avvisi, come ad esempio la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la delibera 31/2017, la quale ricorda che se l'ente non disponga di una propria graduatoria a tempo indeterminato deve avvalersi di quella di altri enti.

Sta di fatto, comunque, che la legge di bilancio priva della possibilità di assumere con contratti a tempo determinato, per le graduatorie che si formeranno dal 2019 in poi, gli idonei, abolendo implicitamente il contenuto dell'articolo 36, comma 2, del dlgs 165/2001 riferito a essi.

Per un verso, l'impossibilità di assumere a tempo determinato gli idonei è più coerente con l'intento di evitare la formazione di precariato.

Gli idonei, infatti, non hanno un diritto soggettivo all'assunzione, sicché una loro chiamata per un lavoro a termine espone al rischio di precarizzazione, visto che nulla garantirebbe una successiva assunzione stabile.

Per altro verso, però, per le amministrazioni si limitano le possibilità di attingere alle graduatorie a tempo indeterminato, perché una volta esaurita la provvista di vincitori, non potranno assumere a tempo determinato idonei, visto che le graduatorie dovranno essere utilizzate esclusivamente per la copertura di posti messi a concorso.

Una restrizione che a maggior ragione pare debba valere per le assunzioni con contratti a termine.

Risulterà, dunque, ancora più complicato dare corretta attuazione alla previsione dell'articolo 36, comma 2, del dlgs 165/2001, specie in particolare per amministrazioni caratterizzate da profili professionali molto spiccati e peculiari.

La soluzione è l'estensione più ampia possibile dell'utilizzo delle graduatorie di altri enti valevoli per l'assunzione di personale a tempo indeterminato da cui attingere per contratti a termine, in applicazione dell'articolo 3, comma 61, della legge 350/2003, anche non risulta semplice l'accordo tra amministrazioni.

Per i dipendenti scavalco condiviso con calendario predeterminato

Lo stabilisce l'articolo 1, comma 124, della legge di bilancio 2019: lo scavalco condiviso potrà essere effettuato dagli Enti locali utilizzando la medesima normativa contenuta nell'articolo 14 del contratto del 2004

L'utilizzo congiunto del personale da parte degli Enti locali è stato sino a oggi regolato sia in via legislativa sia contrattuale.

L'articolo 1, comma 577, della legge 311/2004 ha dato la possibilità ai piccoli Comuni di avvalersi del cosiddetto «scavalco di eccedenza» che consiste nell'utilizzo di uno stesso dipendente tra due Comuni oltre al suo normale orario di obbligo settimanale, nel limite massimo delle 48 ore settimanali complessive.

L'articolo 14, comma 1, del CCNL del 22 gennaio 2004 ha esteso anche agli altri enti territoriali la possibilità di utilizzare lo stesso dipendente ma solo all'interno del suo normale orario di obbligo settimanale (36 ore settimanali) mediante l'istituto del cosiddetto «scavalco condiviso».

Il nuovo contratto sottoscritto il 21 maggio 2018, rinvia alle disposizioni sullo scavalco condiviso esclusivamente in tema di utilizzazione di personale titolare di posizione organizzativa (articolo 17, comma 6) facendo esplicito riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 14, comma 1, del contratto del 2004.

La legge di bilancio 2019, a partire dal 1° gennaio 2019 prevede che lo scavalco condiviso potrà essere effettuato dagli enti locali , utilizzando la medesima normativa contenuta nell'articolo 14 del contratto del 2004 cui il legislatore fa espresso rinvio.

La normativa prevede il previo consenso del lavoratore interessato su un periodo di tempo predeterminato sin dall'inizio.

L'utilizzazione può avvenire esclusivamente per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (36 ore settimanali) del dipendente.

Infine, la norma stabilisce uno specifico obbligo di disciplinare, l'utilizzazione del lavoratore tra i due enti, mediante convenzione.

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 23/2016, ha precisato come la spesa sostenuta dall'ente utilizzatore non rientri nelle limitazioni della spesa del personale a tempo determinato (articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010), in quanto il personale è pur sempre utilizzato nell'ambito del suo normale orario di lavoro. Tale è la differenza rispetto all'utilizzazione, da parte di piccoli Comuni, dello scavalco di eccedenza.

In questo caso, pertanto, la spesa per il numero di ore eccedenti (nel limite massimo delle 12 ore settimanali) dovrà essere computata all'interno del limite disposto dalla normtiva per le assunzioni di personale flessibile (spesa non superiore a quella sostenuta nell'anno 2009).

Incentivi all'Ufficio Tributi, le novità

Novità per coloro che operano nel settore tributi: con l'articolo 1, comma 1091, della legge di bilancio, viene consentito che i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini di legge, possano destinare, con proprio regolamento, il maggior gettito accertato e riscosso, relativo all'accertamento IMU e TARI, nella misura del 5%, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche con qualifica dirigenziale.

Le maggiori riscossioni derivanti dall'attività di accertamento devono risultare dal rendiconto.

Quindi oggetto dell'incentivo è, ad esempio, quanto riscosso nel 2018, così come certificato dal conto consuntivo che è approvato nel 2019.

Tale importo viene previsto nelle risorse variabili del fondo decentrato in deroga ai limiti di legge relativi all'ammontare complessivo dei fondi destinabili al salrio accessorio.

Il beneficio attribuito ai dipendenti non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Per quanto riguarda le risorse destinate al personale, queste vanno considerate al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico del Comune.

Le norme in commento non si applicano qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

Finanziaria: confermati per il 2019 il bonus Renzi e l'elemento perequativo

Restano intatti gli 80 euro al mese fino al reddito di 26.600 euro annui. A partire da aprile aumenti medi di 8 euro mensili che diventeranno circa 14 da giugno

La Legge di Stabilità ha confermato due istituti all'interno del cedolino paga dei dipendenti pubblici per il 2019: il bonus fiscale previsto dall'articolo 1 del D.L. 66/2014, comunemente denominato ***Bonus Renzi***, e dell'***elemento perequativo***.

Da diverso tempo si era parlato di rimodularlo in modo analogo al funzionamento delle detrazioni fiscali, anziché erogarlo come importo all'interno del cedolino paga. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2019 non ha apportato nessuna novità in merito, confermandone sostanzialmente l'erogazione come per l'anno precedente, ovvero 80 euro per 12 mensilità, per un valore totale di 960 euro annui in presenza di un reddito variabile da 8.174 a 24.600 euro; da 24.600 a 26.600 euro viene riparametrato in base ad una formula indicata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 9/E/2014; oltre 26.600 euro, così come al di sotto di 8.174 euro, nessuna erogazione del Bonus.

Un altro istituto confermato nel 2019 è il cosiddetto elemento perequativo, introdotto nei contratti nazionali 2016 – 2018, e che doveva essere erogato per tutti i comparti di contrattazione fino al 31/12/2018.

La manovra finanziaria ha invece confermato questo emolumento per la corrente annualità, la cui perdita avrebbe altrimenti penalizzato maggiormente i dipendenti delle categorie più basse, considerando la corresponsione "a piramide rovesciata", cioè con importi più elevati per i profili inferiori e più bassi per i dipendenti appartenenti a categorie più elevate.

CATEGORIA	DALL'1/4 AL 30/6	DAL 30/6/19
D3/D6	8,91	14,85
D1/D6	7,75	12,91
C1/C5	7,12	11,87
B3/B7	6,67	11,12
B1/B7	6,31	10,52
A1/A5	6,97	9,95

Va infine precisato che, trovandoci ora in assenza di contratto, a partire dal mese di aprile verrà corrisposta a tutti i dipendenti l'indennità di vacanza contrattuale, secondo le disposizioni indicate dall'articolo 2 sia del contratto degli enti locali, nonché dall'articolo 47-bis del D Lgs.vo 165/2001, che prevedono l'erogazione di questa voce retributiva calcolata sull'indice Ipca, cioè dei prezzi al consumo armonizzato.

L'indennità di vacanza contrattuale costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.

Per il periodo 1/4/2019-30/6/2019 la percentuale è pari allo 0,42% di tale indice, mentre a decorrere dal 1/7/2019 la percentuale sarà dello 0,7%, con valori economici da corrispondere a ciascun dipendente pari a circa 8 euro mensili da aprile a giugno compreso, per poi aumentare a 14 euro mensili circa a partire dal mese di luglio 2019.

Trattamento accessorio del personale: il decreto semplificazioni fa chiarezza

Due voci sulle quali erano aperte controversie hanno avuto definitivo via libera dalla nuova normativa. Ora più facili le stabilizzazioni, e l'incremento di 83 euro non peserà sul "limite 2016"

Arriva una volta e per tutte chiarezza su due questioni controverse in materia di trattamento economico accessorio del personale. A farlo sono state introdotte specifiche disposizioni normative che prevedono espressamente l'esclusione dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017:

a- degli incrementi previsti da successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

In definitiva, quindi, le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b), del CCNL 21/05/2018 (incremento dall'anno 2019 pari a 83,20 euro per ciascuna delle unità di personale al 31/12/2015 e differenziali PEO a regime) non rilevano ai fini del rispetto del limite "anno 2016", confermando i contenuti della dichiarazione congiunta n. 5 al predetto CCNL, nonché gli orientamenti della Corte dei Conti Sezioni Riunite con delibera n. 6/2018 e della Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 19/2018 ;

b- delle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni, successivamente effettuate in deroga alle facoltà assunzionali vigenti. Rientrano in questa fattispecie, in particolare, le "stabilizzazioni" previste dall'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 75/2017 .

Su quest'ultimo aspetto la Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con la deliberazione n. 8/2018 aveva dichiarato la predetta circolare 2/2018 non conforme alla legge e, in particolare, al richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Fondo decentrato, tutto più facile con il decreto semplificazioni

L'articolo 10 del DL 135/2018 (decreto semplificazioni) ha finalmente chiarito che gli incrementi previsti dai contratti sui fondi delle risorse decentrate sono esclusi dal limite stabilito dall'articolo 23, comma 2. del Dlgs 75/2017.

Sono due i momenti fondamentali dell'intera procedura.

Da una parte è necessario costituire il fondo delle risorse decentrate e quindi quantificare la somma da portare al tavolo con sindacati.

Dall'altra parte si deve stipulare un contratto integrativo decentrato che vada a individuare i criteri per l'erogazione dei trattamenti accessori.

I principi contabili si sono preoccupati di spiegare che cosa succede al bilancio a seconda dallo stato delle cose. Il tutto è disciplinato al punto 5.2., lettera a), dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011.

Se l' Ente non costituisce il fondo

L' Ente che entro il 31 dicembre non ha neppure costituito il fondo delle risorse decentrate.

Di fatto, se un ente non costituisce il fondo si trova nella situazione più difficile in quanto confluiranno nell'avanzo di amministrazione solo le somme non già spese della parte stabile che si ritiene essere comunque obbligatoria in quanto prevista dai contratti.

Quando l'ente non chiude il contratto integrativo

In questo caso, nell'avanzo di amministrazione vincolato confluiscono non solo le somme non spese di parte stabile, ma anche quelle di parte variabile in quanto la costituzione ne ha almeno determinato i valori.

Nel principio contabile vi è però un inciso da tenere in stretta considerazione: il consiglio è, infatti, quello di richiedere la certificazione della costituzione del fondo all'organo di revisione al fine di "bloccare" definitivamente le somme.

La situazione ideale sia dal punto di vista delle procedure della contrattazione che da quello della contabilità, la si raggiunge quando un ente dopo aver costituito il fondo riesce anche a contrattarlo e siglarlo definitivamente entro il 31 dicembre.

In questo caso tutte le somme non già erogate confluiranno nel fondo pluriennale vincolato in quanto la stipula dà certezza di esigibilità degli importi.

Decreto legge fiscale: analisi e commento a cura del Servizio Politiche Fiscali UIL

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018 n.293 è stata pubblicata la legge di conversione n.136/2018 del "decreto legge fiscale" n.119/2018. Nel testo del decreto legge fiscale nuove e molteplici forme di condono. Su questo permane un giudizio estremamente negativo. Per la UIL è necessario che un Paese democratico intervenga con fermezza nei confronti di chi froda il fisco procurando un danno ingente ai cittadini ed allo Stato. Ribadisce la necessità che si debba rafforzare la lotta all'evasione fiscale, e in tal senso il Governo deve realizzare una vera "pace fiscale" con quei cittadini che pagano regolarmente le tasse, vale a dire i lavoratori dipendenti ed i pensionati. Viene chiesto all'Esecutivo di mettere in campo una forte volontà politica per contrastare l'evasione fiscale e da tempo la UIL indica la via maestra da seguire per avviare questo cambiamento.

Di seguito riportiamo in estrema sintesi le principali novità della legge Fiscale.

Sanatoria per errori formali: È prevista la possibilità di sanare gli errori formali commessi fino al 24/10/2018 versando, per ogni periodo d'imposta in cui si riferiscono le violazioni, 200 euro in due rate entro il 31 di maggio del 2019 e il 2 di marzo 2020. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Chiusura liti fiscali pendenti: Le nuove regole per chiudere le liti con il fisco sono le seguenti: a) i ricorsi pendenti nel primo grado di giudizio possono essere definiti con il versamento di un importo pari al 90% del valore della controversia; b) qualora l'Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente nell'ultima ovvero unica pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018, per la definizione del versamento: 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado); 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado); 5% del valore della controversia qualora l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in entrambi i primi due gradi di giudizio e le controversie risultino pendenti presso la Corte di Cassazione alla data del 24 ottobre 2018. Inoltre, il contribuente può definire la controversia con il Fisco anche se il ricorso viene accolto solo in parte.

Rottamazione Ter: Con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, gli importi dovuti possono essere pagati in un'unica soluzione ovvero ratealmente (il numero massimo di rate è stato elevato a 18). La sanatoria non è stata estesa anche ai tributi comunali (TASI e IMU).

Rottamazione e Durc: Il Durc potrà essere rilasciato anche alle imprese che decidono di aderire alla rottamazione ter delle cartelle.

Money Trasfer: Sulle rimesse effettuate dagli immigrati è prevista un'imposta pari all'1,5% del valore di ogni operazione di importo minimo di 10 euro.

Fatturazione Elettronica: La platea dei soggetti esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica è stata ampliata. Si tratta, in particolare di: aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presìdi di specialistica ambulatoriale, gli altri presìdi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Semplificazioni Iva e dichiarazione precompilata: A partire dalle operazioni IVA dall'anno 2020, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA, in un'apposita area riservata, le bozze relative a: registro delle fatture emesse; registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati; liquidazione periodica dell'IVA; dichiarazione annuale dell'IVA. Per i soggetti passivi IVA che convalidano ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti appena citati, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti.

Bonus bebè: Il bonus per ogni figlio che nasce dopo il primogenito, per il primo anno di vita viene aumentato del 20%. Per le famiglie con ISEE fino a 25.000 l'assegno sarà di 960 euro all'anno, importo che sale a 1152 dal secondo figlio per chi ha un ISEE inferiore ai 7000 euro.

Sanatoria per l'edilizia agevolata: Chi ha acquistato immobili mediante un regime di edilizia agevolata, rivendendoli poi a prezzo di mercato, quindi commettendo un'operazione illecita, potrà sanare pagando un importo che dovrà essere stabilito dal Ministero dell'Economia

Riduzione delle sanzioni per missioni di assegni senza clausola di non trasferibilità: La sanzione amministrativa per importi inferiori a 30.000 euro è pari al 10% dell'importo trasferito. Per gli importi superiori a 30.000 continua ad applicarsi la pena pecuniaria da 3.000 a 50.000.

Anagrafe dei rapporti finanziari: Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale vien previsto che le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari possono essere utilizzate anche dalla Guardia di Finanza . Su tale provvedimento la Uil ha ripetutamente evidenziato l'utilizzo del tutto inadeguato dell'anagrafe dei rapporti finanziari e delle indagini finanziarie nell'attività di contrasto all'evasione.

Una criticità ben evidenziata e documentata dalla Corte dei Conti - Sezione Centrale di Controllo - nella relazione concernete "l'utilizzo dell'Anagrafe dei rapporti finanziari ai fini dell'attività di controllo fiscale", approvata con delibera del 26 luglio 2017.

Da quest'anno congedo di maternità fruibile interamente dopo il parto

La novità è stata introdotta dall' articolo 1, comma 485, della Legge 145/2018: Sarà del medico la responsabilità del decidere fino a quando la donna dovrà lavorare

La legge di bilancio ha introdotto la possibilità, per la lavoratrice dipendente, di scegliere di fruire integralmente dei cinque mesi di astensione obbligatoria di maternità a decorrere dal giorno successivo al parto. La possibilità di derogare alla fruizione classica del congedo (due mesi prima del parto e tre mesi dopo) non è una novità, in quanto già l'articolo 20 del D Lgs 151/2001, attraverso l'istituto della flessibilità, prevede la facoltà di differire al massimo di un mese l'inizio del periodo di astensione, riducendo così a un mese il congedo ante partum ed elevando a quattro mesi il congedo post partum.

La previsione contenuta nella legge di bilancio 2019 di fatto rimuove quell'unico mese del congedo pre-parto, con la conseguenza che tutto il congedo obbligatorio diventa post partum e quindi pari a complessivi cinque mesi.

In caso di utilizzazione classica, così come in caso di utilizzazione flessibile previsti dal D. Lgs. 151/2001, è tuttavia previsto il divieto di lavorare anche per i giorni non goduti prima del parto, qualora quest'ultimo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

Tali giorni, secondo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 del D. Lgs.151/2001, si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi indicati (i due mesi prima e i tre dopo) superi il limite complessivo di cinque mesi.

Nel caso di utilizzo secondo la modalità prevista dalla legge di bilancio 2019, il periodo sarebbe sempre di cinque mesi esatti, indipendentemente dalla discordanza tra data presunta e data effettiva del parto.

Ovviamene, come già era previsto per l'astensione flessibile, la nuova modalità è subordinata alla condizione che il medico espressamente certifichi che la permanenza al lavoro non rischia di nuocere alla salute della lavoratrice o del bambino. La nuova modalità di fruizione di fatto sposta sul medico tutte le responsabilità connesse alla prosecuzione dell'attività lavorativa da parte della donna, fino al giorno del parto.

Il Garante: l'adesione al sindacato è questione di privacy, il dato non può essere divulgato

Nella newsletter 447 del 7 dicembre 2018 il Garante per la privacy si è espresso in merito ad alcuni reclami relativi al trattamento di dati personali idonei a rivelare l'adesione sindacale di dipendenti.

Ha affermato che il datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto per consentire al sindacato di espletare le procedure che seguono la revoca della affiliazione sindacale e della relativa delega.

Il datore di lavoro avrebbe dovuto limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all'originaria sigla di appartenenza.

Patrocinio legale esterno: solo quando non vi sono altre strade percorribili

La Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, con il pronunciamento 144/2018/VSGO, fissa i paletti entro i quali sia possibile ricorrere a un professionista non dipendente dell'Ente

Per il corretto affidamento di un singolo patrocinio legale l' ente pubblico deve preliminarmente operare una ricognizione interna finalizzata a verificare l' impossibilità di svolgere l' incarico da personale interno. Lo ha stabulito la Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con la pronuncia 144/201//VSGO.

Con l' entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 il singolo incarico di patrocinio legale conferito in relazione a una specifica lite non è soggetto all' applicazione del codice dei contratti pubblici a norma dell' art. 17.

La Corte ribadisce che per il corretto affidamento di un singolo patrocinio legale:

- l' affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi dettati dall' art. 4 del D. Lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, peraltro ben chiariti nelle linee guida Anac n. 12);
- l' Ente deve preliminarmente operare una ricognizione interna finalizzata a verificare l'impossibilità di svolgere l' incarico da personale interno; nel caso vi siano professionalità idonee interne la pubblica amministrazione deve accertare, tramite rigorose procedure, l' impossibilità di tali soggetti di svolgere l' incarico per problemi di carico di lavoro;
- la pubblica amministrazione deve tenere conto dell' impossibilità di considerare la scelta dell' avvocato esterno all' ente come connotata a carattere fiduciario;
- è criterio di buon andamento e di corretta gestione delle risorse pubbliche inserire nel Dup o in altro atto di programmazione gli incarichi di patrocinio legale prevedibilmente da conferire;
- condividendo le linee guida Anac, l' affidamento può essere preceduto dall' istituzione di elenchi di operatori qualificati ritenendo tale prassi tra le migliori pratiche per l' attuazione dei principi di cui all' art. 4 (economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità);
- in caso di inesistenza di elenchi di operatori specializzati, l' espletamento di procedura comparativa per l' assegnazione di incarichi esterni implica che l' avviso, nel rispetto dei principi di cui all' art. 4, sia adeguatamente pubblicizzato sul sito web dell' ente (per la Corte per un periodo non inferiore a 15 giorni);
- la pubblica amministrazione, anche ai fini di un corretto agire amministrativo e a presidio della gestione delle risorse pubbliche, dovrebbe regolamentare l' affidamento dei patrocini legali all' esterno specificando i criteri di selezione dall' elenco degli operatori qualificati;
- in ogni caso, sia in presenza di un elenco che non, è sempre necessaria una procedura comparativa.

In tal caso, per procedere nella scelta di avvocati esterni agli elenchi, tenendo fermo un prerequisito di «assoluta particolarità delle controversie», secondo la Corte l' unica eccezione potrà essere quella di accertare e motivare rigorosamente l' assenza di professionisti idonei a svolgere l' incarico perché solo in questo caso si eviterebbe di incorrere in una modalità elusiva che si presterebbe all' affidamento di un incarico in via fiduciaria.

Il congedo straordinario per assistenza spetta anche al figlio non convivente

La Corte Costituzionale, con la sentenza 232 depositata il 7 dicembre 2018, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001, nella parte in cui non prevede che anche il figlio non convivente possa beneficiare del congedo straordinario per l'assistenza al genitore disabile grave, a condizione che manchino gli altri familiari legittimati dalla legge a beneficiare del periodo di astensione dal lavoro e che il figlio, una volta ottenuto il congedo, vada a convivere con il genitore.

Carta d'identità elettronica: finalmente il via definitivo dal 1° gennaio

Pochi e di vera urgenza i casi in cui sarà rilasciato ancora il documento cartaceo: viaggi urgenti, scadenze elettorali, concorsi e motivi di salute

Dal primo gennaio 2019 i nuovi documenti d'identità saranno rilasciati soltanto in formato elettronico: il rilascio della carta di identità cartacea è limitato ai casi di urgenza indicati dal ministero dell'Interno (solo per motivi di salute, viaggio, concorsi, consultazione elettorale).
Il nuovo documento è grande quanto una carta di credito, ha un supporto in policarbonato personalizzato mediante la tecnica del laser engraving con la foto in bianco e nero e stampata al laser per garantire una maggiore resistenza alla contraffazione e i dati del soggetto.
Per garantire maggior sicurezza nella carta c'è un microprocessore e, la stessa, viene contrassegnata da un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra che costituisce il numero unico nazionale. Il microprocessore ha una componente elettronica di protezione dei dati anagrafici, della foto e delle

impronte del titolare da contraffazione; è inoltre uno strumento predisposto per consentire l'autenticazione in rete da parte del cittadino, finalizzata alla fruizione dei servizi erogati dalle PP.AA.; è, ancora, un fattore abilitante ai fini dell'acquisizione di identità digitali sul sistema pubblico di identità digitale e costituisce un fattore abilitante per la fruizione di ulteriori servizi a valore aggiunto, in Italia e in Europa.
La carta d'identità elettronica può essere richiesta (alla scadenza della propria) presso il proprio Comune di residenza.
Il documento può essere richiesto in qualsiasi momento e la sua durata varia secondo le fasce d'età di appartenenza: 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni; 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; 10 anni per i maggiorenni.

Avvocato e dipendente? Arriva il licenziamento

La Cassazione ha ribadito la disciplina delle incompatibilità prevista dall'articolo 53 del Testo unico sul pubblico impiego

Il funzionario comunale che svolge contemporaneamente l'attività di avvocato versa in una situazione di incompatibilità, prevista dall'articolo 53 del Testo unico sul pubblico impiego, che giustifica il licenziamento disciplinare. Lo ha stabilito la Cassazione – sezione lavoro – con la sentenza 32156 dell'11 dicembre 2018.
I giudici di legittimità hanno chiarito anche che la mera iscrizione all'albo è sufficiente a fornire la prova della incompatibilità, non essendo necessarie ulteriori indagini in merito all'effettivo svolgimento della libera professione.
Difatti, l'articolo 53 del Testo unico sul pubblico im-

piego «ha sancito una vera e propria estensione a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non» della disciplina delle incompatibilità, escludendo solo il personale docente, direttivo e ispettivo della scuola, il personale del servizio sanitario nazionale e i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, per i quali sono previste speciali disposizioni.

UILFPL SALERNO

Il Notiziario DELLA POLIZIA LOCALE

All'interno

pagina 16
Arrivano assunzioni a tempo indeterminato di personale di Polizia Municipale

pagina 17
Stretta sul gioco d'azzardo con il decreto dignità

pagina 18
La Dogana? Per le auto con targa estera esiste ancora

pagina 19
- Sanzioni raddoppiate per la scopertura assicurativa
- Corte Costituzionale: ricorsi contro le multe nel luogo di residenza

pagina 20
Legge di Bilancio: novità per il codice della strada e per la lotta all'indebito utilizzo dei pass disabili

pagina 21
Concessioni demaniali marittime, norme europee calpestate

Affidamento diretto per gli acquisti di segnaletica sotto i 40mila euro

Il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente

Con l'introduzione del nuovo Codice dei contratti, si assiste alla sostanziale sparizione delle procedure in economia, le quali sono state incorporate nelle procedure sotto soglia di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016.

Nella disposizione citata, in via preliminare, il legislatore ha precisato che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (ovvero: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Di recente sono state apportate ulteriori modifiche alla normativa in esame ed il legislatore ha interamente riformulato e riscritto i procedimenti sottosoglia, introducendo un sistema di procedure negoziate "semplificate", in sostituzione delle pregresse dinamiche negoziali.

In particolare, tra le procedure negoziate "semplificate", si individua l'affidamento nell'ambito dei 40 mila euro di lavori, servizi e forniture, per il quale si può procedere con l'affidamento diretto prescindendo anche dal confronto di offerte (art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016).

Fino all'importo dei 40 mila euro, il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (parere n. 1903/2016) ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e rispetto al quale i principi generali, richiamati dall'articolo 36, comma 2, lett. a), non pongono particolari limiti.

Arrivano assunzioni a tempo indeterminato di personale di Polizia Municipale

Il Decreto sicurezza ha introdotto disposizioni in materia derogatorie rispetto al regime ordinario. Basterà che con i nuovi ingressi non venga superata la spesa sostenuta nel 2016

La legge di conversione del D.L. 113/2018 ha introdotto disposizioni in materia di assunzioni del personale di polizia locale derogatorie rispetto al regime ordinario per le assunzioni a tempo indeterminato. L'Anci ha predisposto una nota contenente linee di indirizzo per supportare i comuni nell'attuazione di tali disposizioni. L'art. 35bis del D.L. 113/2018 individua come disciplina oggetto di deroga l'art. 1, c. 228, legge n.208/2015, che cessa la sua efficacia proprio al 31/12/2018. Pertanto la disciplina derogatoria opera sulla ordinaria capacità assunzionale di cui all'art. 3, c. 5, D.L. 90/2014, che prevede il 100% del turnover nel 2019.

I Comuni in regola con gli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica nel triennio 2016/2018 , ferma la sostenibilità finanziaria in termini di equilibri di bilancio, nell'anno 2019 potranno assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale nel limite della spesa sostenuta per il personale a tempo indeterminato dell'area di vigilanza nell'anno 2016.

Il limite da rispettare, quindi, dovrebbe essere il seguente: s***pesa nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2019 + spesa personale in servizio nel 2019 < o = spesa sostenuta nel 2016.***

Ad avviso di Anci, l'interpretazione letterale del richiamo al limite della spesa 2016 non impedisce di utilizzare, nel 2019, la spesa per cessazioni di personale di polizia locale eventualmente già utilizzata come capacità assunzionale in altri settori.

Un elemento di criticità è dato dalla previsione per cui le cessazioni nell'anno 2018 del personale di polizia municipale «non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale».

Questa previsione introduce infatti un fattore di rigidità organizzativa senza offrire alcun vantaggio in termini assunzionali imponendo a molte amministrazioni la modifica del piano dei fabbisogni 2019/2021. Inoltre, tenendo conto che tutte le procedure di reclutamento devono essere precedute dalla pubblicazione di un avviso di mobilità volontaria, l'eventuale finalizzazione positiva della mobilità in ingresso determinerebbe, sulla base di una lettura rigida e formale della norma, la perdita della capacità assunzionale generata dal personale di polizia municipale cessato nell'anno 2018.

Sul punto Anci ritiene necessario un intervento normativo volto ad abrogare l'ultimo periodo dell'art. 35-bis.

Iter applicativo

L'applicazione della nuova disciplina implica innanzitutto l'individuazione, per l'anno 2019, di due distinti budget assunzionali: uno specifico per il personale della polizia municipale, ove l'ente si avvalga della disciplina derogatoria, e uno relativo al restante personale, in applicazione del regime ordinario.

Il **primo passaggio** operativo è costituito dalla determinazione delle facoltà assunzionali che discendono dall'applicazione dell'art. 35-bis, (equivalenti alla differenza tra la spesa per il personale in servizio nell'area della vigilanza il 1/1/2019 e il limite di spesa determinato dalla media del personale in servizio nella medesima area nell'anno 2016).

Tale budget assunzionale è destinabile esclusivamente ad assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale.

Il secondo è costituito dalla quantificazione della facoltà assunzionale ordinaria per il restante personale (100% della spesa per il personale cessato nell'anno 2018, al netto del personale cessato nell'area di vigilanza, più le eventuali capacità assunzionali residue degli anni precedenti). Tale budget assunzionale viene impiegato, in coerenza con il piano dei fabbisogni, per assunzioni a tempo indeterminato in tutti i settori dell'amministrazione e con riferimento a tutti i profili professionali di cui l'ente necessita. Deve ritenersi di conseguenza non escluso che possa essere destinato anche ad un ulteriore potenziamento dell'organico della polizia municipale.

L'art. 35-quater del D.L. n. 113/2018, ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un Fondo con apposite risorse destinate al finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni, che possono essere investite anche in assunzioni a tempo determinato di personale della Polizia locale, in deroga ai vincoli in materia di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010; le modalità di presentazione delle richieste saranno individuati con apposito decreto ministeriale, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 132/2018 (nel frattempo, il Ministero dell'Interno con circolare prot. 11001/118/7 del 18/12/2018 ha fornito alle Prefetture le prime indicazioni operative).

Stretta sul gioco d'azzardo con il decreto dignità

Dal 1° gennaio vietate anche le sponsorizzazioni. Accesso ai videogiochi consentito solo mediante la tessera sanitaria. Escluse lotterie nazionali e banchi di beneficenza

Il Capo III del decreto dignità del D.L. n. 87/2018 convertito in legge 96/2018 prevede "***Misure per il contrasto del disturbo del gioco d'azzardo***".

I dati del gioco d'azzardo del 2017 in Italia attestano che sono stati puntati sul gioco lecito **oltre 101 miliardi di euro**, in aumento del 6% rispetto al 2016. La spesa per i giocatori (cioè la raccolta meno le vincite al gioco) si è assestata sui 20,5 miliardi. L'incasso dello Stato, tramite gettito erariale, è stato pari a 10,3 miliardi di euro.

Nel primo semestre del 2018 le entrate del bilancio dello Stato derivanti dalle attività di gioco hanno fatto registrare un **aumento del 6,7%** rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un altro dato interessante che aiuta a capire la portata di tale fenomeno è l'**aumento delle imprese specializzate nel settore**: nel 2018 ne sono state contate 11.139, in aumento del 6.9% rispetto al 2017.

Il business dell'azzardo, purtroppo, oltre a generare un disturbo patologico e quindi una vera e propria malattia, si intreccia tanto con gli interessi delle mafie nel gioco lecito e illecito che con altre forme di criminalità comune, come confermato da più indagini della magistratura.

Il Decreto dignità contiene il Capo III, dedicato alla lotta contro il disturbo da gioco d'azzardo. L'**articolo 9** vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo; si inoltre introduce la locuzione "disturbo da gioco d'azzardo" in luogo di ludopatia. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni.

La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione.

Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo. L'articolo 9, **comma 1**, introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo, inclusi i social media. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato; della disciplina che impone formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sui tagliandi dei giochi, sulle slot machine e sulle videolottery; ne vieta la pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni cosiddette generaliste, nella fascia oraria dalle 7 alle 22 di ogni giorno.

Sono esclusi dal divieto i media specializzati, nonché le lotterie nazionali a estrazione differita, le sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, della sanità e dell'assistenza. A partire però, dal 1° gennaio dal 2019, il divieto si estende anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese *(segue a pag. 17)*

segue da pagina 16: ***gioco d'azzardo***

le citazioni visive e acustiche, e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti.
Sono esclusi dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali, lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza (di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430), e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il comma 3 individua nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'autorità competente alla contestazione e alla irrogazione delle predette sanzioni amministrative, ai sensi della legge n. 689 del 1981.
Il comma 4 destina le risorse provenienti dalle sanzioni amministrative finalizzandole ad incrementare il Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituto in base alle norme della legge di stabilità per il 2016.
L'articolo 9-quater dispone che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (slot machine e videolottery) sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. È inoltre previsto che siano rimossi dagli esercizi, dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l'accesso ai minori. La violazione di suddetta norma è punita con una sanzione amministrativa di diecimila euro per ciascun apparecchio.
L'articolo 9-quinques "Logo No Slot" consente ai Comuni di prevedere, per i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito, il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo No Slot, demandando le condizioni attuative a un decreto ministeriale.

La Dogana? Per le auto con targa estera esiste ancora

Una circolare del Ministero dell'Interno dettaglia attribuzioni e responsabilità per chi guida un'auto "straniera" dopo 60 giorni di residenza in Italia

Interessanti contenuti quelli della circolare del Ministero dell'Interno numero 300/A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019. La circolare avverte che le norme doganali non solo si applicano ancora, ma hanno anche «preminenza» rispetto al Codice della strada. Quindi, il veicolo con targa estera non sarà sequestrato dagli organi di polizia stradale, ma da Guardia di finanza o uffici delle Dogane.
In quest'ultimo caso, al termine del sequestro, non ci dovrà essere restituzione all'interessato, ma andrà avvisato un organo di polizia affinché proceda con le nuove sanzioni introdotte dal Dl, fino eventualmente alla confisca.
Il sequestro previsto dalle norme va qualificato come amministrativo, quindi le sanzioni per chi circola nonostante il mezzo gli sia stato solo affidato in custodia sono quelle previste dall'articolo 213 del Codice.
Per calcolare i 60 giorni di residenza in Italia dopo i quali ora scatta il divieto di guida con targa estera si considera la residenza anagrafica, ed in alternativa la residenza normale, ovviamente per i soli cittadini Ue.
Nei casi dubbi durante il controllo su strada, l'interessato dovrà riempire un modulo in cui dichiara o autocertifica la sua residenza attuale e la data in cui l'ha assunta; se dichiara di risiedere all'estero, deve indicare anche una dimora temporanea o un domicilio in Italia. Si faranno poi accertamenti. Tra i documenti che consentono anche a chi risiede in Italia la guida di un veicolo con targa estera non ci può essere un atto di comodato redatto dall'intestatario straniero o qualunque altro atto non citato dal nuovo articolo 93 del Codice della strada.
Le sanzioni si possono pagare con lo sconto del 30% entro cinque giorni, ma se poi l'interessato non mette il veicolo in regola entro 180 giorni (ipotesi in cui si arriva alla confisca, che esclude lo sconto), si perde il diritto: la somma già versata sarà considerata solo un acconto e la sanzione raddoppia rispetto al consueto minimo.
È confermato che le nuove sanzioni si applicano anche a casi che nulla hanno a che fare con l'elusione fiscale e di altri obblighi, che è lo scopo primario della norma: basta anche guidare per un semplice giro l'auto di un parente venuto in vacanza dall'estero.

Sanzioni raddoppiate per la scopertura assicurativa

Sono entrate in vigore dal 19 dicembre le nuove norme per punire chi circola in assenza di regolare copertura R.C. auto

Sono entrate in vigore dal 19/12/2018 le nuove norme che prevedono sanzioni più pesanti per chi circola in assenza di regolare copertura assicurativa R.C. auto. Il Parlamento ha infatti modificato l'art. 193 del Codice della Strada, che prevede oltre alla sanzione amministrativa da 849 a 3.396 euro, anche la decurtazione di 5 punti dalla patente (10 punti per i neopatentati).

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18/12/2018 è stata pubblicata infatti la legge n. 136 del 17/12/2018, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 119 del 23/10/2018, denominato anche "decreto fiscale". Notevoli sono le novità nel caso in cui si decida di ripristinare l'assicurazione entro 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento del premio oppure quando l'interessato provveda alla demolizione e alla contestuale radiazione del veicolo. L'importo ridotto della sanzione non sarà più di un quarto, ma della metà dell'importo minimo indicato dall'art. 193. L'importo infatti passa da 212,25 a 424,5 euro (se pagata entro 5 giorni la somma da pagare è di 297,15 euro).

L'art. 23bis della legge 136/2018 prevede inoltre che quando lo stesso soggetto sia incorso per almeno due volte nella violazione della scopertura assicurativa, in un periodo di due anni, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. In tali casi (recidiva nel biennio), in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e quando venga corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista.

La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo. Nel caso contrario, siamo in attesa della circolare ministeriale che indichi procedure speditive per recuperare le somme che non dovranno gravare sui bilanci dei comuni e dello stato. La recidiva dovrà essere verificata al SiVes (Sistema Informatico Veicoli Sequestrati) o alla banca-dati della Motorizzazione degli abilitati alla guida, dove vengono inserite le decurtazioni punti definite, ma dove - al momento -non viene mostrata la data di accertamento ma solo quella di acquisizione al sistema informatico nazionale. Altro problema riguarda la mancata attivazione del SiVes su tutto il territorio italiano; mancano infatti oltre 40 province: le ultime attivate sono state Cremona lo scorso 29 novembre e Como, dal 13 dicembre 2018. Forse è il caso di velocizzarne l'attivazione.

Corte Costituzionale: ricorsi contro le multe nel luogo di residenza

Per i ricorsi contro le multe comminate a chi non comunica i dati del guidatore (al quale decurtare i punti della patente) la competenza è del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione stradale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con l'ordinanza 237/2018 del 14 dicembre scorso.

La Consulta ha ritenuto infondata la questione di legittimità sollevata dal giudice di pace di Cava de' Tirreni, secondo il quale invece la competenza doveva essere attribuita al magistrato onorario del luogo di residenza o domicilio dell'obbligato.

L'impugnativa riguardava gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 150/2011, nonché l'articolo 126-bis del Codice della strada, ossia la norma che disciplina la patente a punti. Quando la contravvenzione viene irrogata senza identificazione del conducente e la comunicazione comporta la perdita dei punti, il proprietario del veicolo deve comunicare agli organi preposti gli estremi del guidatore. L'omessa comunicazione dei dati è punita con una sanzione amministrativa variabile da 284 a 1.133 euro.

Secondo la Consulta, l'attuale disciplina che individua quale giudice naturale quello del luogo in cui è commessa l'infrazione non contrasta con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), né con i diritti alla difesa (art. 24) e al giusto processo (art. 111).

Poiché il potere sanzionatorio è in capo agli uffici di polizia locale, e quindi al prefetto, «il luogo dove deve pervenire la comunicazione coincide con il luogo dell'accertamento».

Legge di Bilancio: novità per il codice della strada e per la lotta all'indebito utilizzo dei pass disabili

Introdotta anche la sperimentazione all'uso in città di segway e monopattini elettrici. Atteso il decreto attuativo entro gennaio

Nella legge di bilancio si è proceduto alla modifica anche di alcune norme del codice della strada e introdotte novità per la tutela dei disabili.

Partiamo dal comma 102: "al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica, nelle citta è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini.

A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti sono definiti le modalità di attuazione gli strumenti operativi della sperimentazione".

In pratica si tentano di introdurre nel codice della strada nuovi veicoli, oggi fuorilegge, spesso utilizzati nelle grandi città per ridurre i tempi di spostamento. Entro gennaio 2019 dovrà essere pubblicato il decreto attuativo, ma poco si comprende come sarà attuata la sperimentazione.

Novità anche all'articolo 7 del codice della strada, quando si parla di zone a traffico limitato e aree pedonali urbane. Con il comma 103 della legge di bilancio, viene introdotto il comma 9-bis "nel delimitare le zone di cui al comma 9 i Comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida".

Fino ad oggi, era una possibilità riconosciuta alle Amministrazioni comunali che decidevano con apposita delibera di Giunta, che da gennaio 2019 però dovrà prevedere questa possibilità come quella riconosciuta ad altre categorie di utenti.

Al comma 491 novità in materia di utilizzo dei permessi riservati ai disabili e per contrastarne l'uso indebito con nuove iniziative.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione del pass disabile, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità. Sarà infatti istituito un apposito Fondo al Mit per tale scopo.

Sarebbe perciò auspicabile finalmente, nel pieno rispetto delle normative in materia di privacy, istituire la banca-dati nazionale dei pass disabili, magari collegata con la nuova ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente) per scoprire i tanti furbetti che oggi utilizzano permessi intestati a deceduti da anni, a discapito dei veri disabili.

Concessioni demaniali marittime, norme europee calpestate

La direttiva Bolkestein che abrogava il regime di rinnovo automatico cancellata dal comma 683 della legge di Bilancio. Via anche la direttiva Ue 123/06 sulle autorizzazioni in favore degli operatori commerciali

Per le concessioni di posteggio e le autorizzazioni in favore degli operatori commerciali interessati non si applicheranno più le disposizioni della direttiva Ue 123/2006, recepite in Italia dal Dlgs 59/2010, che imponevano ai Comuni, alla scadenza decennale, l'indizione di procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione, in osservanza dei criteri fissati in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni- Enti Locali.

La legge di bilancio 2019, all'articolo 1, comma 686 raccoglie le proteste del comparto e, di fatto, riporta indietro la disciplina del settore.

Si crea, tuttavia, un inevitabile contrasto con la normativa comunitaria che, in generale, stabilisce la temporaneità delle autorizzazioni rilasciate dalla Pa per l'esercizio di attività economiche correlate alla scarsità delle risorse naturali (il demanio e il patrimonio pubblico, appunto) e il divieto di rinnovo dei titoli autorizzativi rilasciati.

La legge di bilancio 2019 introduce altre due rilevanti novità, rispettivamente per le imprese balneari e per quelle agricole. Per le prime, si prevede al comma 683 che le concessioni in essere vadano in scadenza nel 2034 e non più il 31 dicembre 2020, come previsto dalla vecchia normativa che aveva abrogato il regime di «rinnovo automatico» nel tentativo di adeguarsi alla direttiva europea Bolkestein.

Per le seconde, il comma 700 introduce all'articolo 4 del D. Lgs. 228/2001, il comma 1-bis per cui gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti a uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.

Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Il Notiziario dell'Ente Locale

newsletter della UilFpl di Salerno

Responsabile
DONATO SALVATO
Segretario provinciale
UilFpl

La nostra sede è in
via L. Petrone, 33
84127 Salerno
tel: 089/405058
fax: 089/405157

web: www.uilfplsalerno.it
mail: salerno@uilfpl.it
pec: salerno@pec.uilfpl.it
C.F. 95076050657

Edizione del 30 gennaio 2019

Progetto grafico
e consulenza giornalistica
Gigi Di Mauro